

## Causa 276/85

### Georges Cladakis contro Commissione delle Comunità europee

« Dipendente — Revisione di inquadramento »

Relazione d'udienza .....	496
Conclusioni dell'avvocato generale José Luís da Cruz Vilaça del 10 dicembre 1986	501
Sentenza della Corte (terza sezione) del 4 febbraio 1987 .....	508

#### Massime della sentenza

- Dipendenti — Ricorso — Termine — Dies a quo — Data della notifica della decisione che statuisce sul ricorso — Calcolo*  
(Statuto del personale, art. 91, n. 3; regolamento di procedura, artt. 80, § 1, e 81, § 1)
- Procedura — Termine d'impugnazione — Decadenza — Caso fortuito o di forza maggiore — Limiti*  
(Statuto della Corte di giustizia CEE, art. 42, 2° comma)

1. Tenuto conto degli art. 80, § 1, e 81, § 1, del regolamento di procedura, il termine di tre mesi stabilito dall'art. 91, n. 3, dello statuto per proporre ricorso contro la decisione adottata in risposta al reclamo decorre, in caso di notifica di detta decisione, solo dal giorno seguente a quello della notifica, indipendentemente dall'ora in cui questa ha avuto luogo, e scade, trattandosi di un termine espresso in mesi, alla fine del giorno il quale, nel terzo mese, reca lo stesso nu-

mero del dies a quo, cioè quello della notifica.

2. La rigida applicazione delle norme comunitarie riguardanti i termini di procedura risponde all'esigenza di certezza del diritto ed alla necessità di evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell'amministrazione della giustizia. Di conseguenza vi si può derogare unicamente in circostanze del tutto ecce-

zionali, di caso fortuito o di forza maggiore ai sensi dell'art. 42, 2° comma, dello statuto della Corte di giustizia CEE.

Non può essere equiparata ad un caso del genere la circostanza che il dipen-

dente non abbia potuto disporre nella propria lingua di una versione autentica dello statuto, dal momento che questo era disponibile in tutte le altre lingue ufficiali, di cui una almeno doveva essere conosciuta dall'interessato in modo soddisfacente.

## RELAZIONE D'UDIENZA

nella causa 276/85 \*

### I — Antefatti e fase scritta del procedimento

#### *Sfondo normativo della controversia*

1. Il regolamento del Consiglio 22 marzo 1982 n. 662, « che istituisce misure particolari e temporanee per l'assunzione di funzionari delle Comunità europee a seguito dell'adesione della Repubblica ellenica alle Comunità » (GU L 78, pag. 1), dispone, all'art. 1, n. 1, che a certe condizioni ed entro un periodo limitato i posti vacanti possono essere assegnati a cittadini greci in deroga a diverse disposizioni dello statuto del personale. Il n. 2 dello stesso articolo precisa che « le nomine ai posti di grado (...) B1, B2, B3 (...) vengono decise a seguito di un concorso per titoli, organizzato in conformità all'allegato III dello statuto ».

2. Ai sensi di una decisione amministrativa della Commissione in data 6 giugno 1973, pubblicata nel marzo 1981, relativa ai criteri per l'attribuzione del grado e dello scatto in occasione dell'assunzione, è richiesta un'esperienza professionale di 9 anni perché il

dipendente possa essere inquadrato nel grado B3 (art. 2), mentre è richiesta un'esperienza professionale di 14 anni per l'inquadramento nel grado B1 (art. 4). In merito al grado B2, nella stessa decisione si precisa che « poiché i gradi superiori delle carriere B3/B2 (...) sono riservati alle promozioni all'interno della carriera, non può essere disposta nessuna nomina in questi gradi » (art. 3, ultimo comma).

Con nota pubblicata nelle informazioni amministrative del 21 ottobre 1983, il direttore generale del personale e dell'amministrazione della Commissione informava il personale che il commissario responsabile per il personale e l'amministrazione aveva adottato una nuova decisione relativa ai criteri per l'attribuzione del grado e dello scatto in occasione dell'assunzione, la quale annullava e sostituiva la precitata decisione 6 giugno 1973. Nella nota si aggiungeva che, a titolo eccezionale, ai dipendenti inquadrati in applicazione di quest'ultima decisione che considerassero tale inquadramento non conforme ai criteri in essa previsti era tuttavia concesso un ultimo termine di tre mesi, a decorrere dalla data della comunicazione,

\* Lingua processuale: il francese.